

**LEGAL DESIGN: UN PROGETTO
PER LA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E PER L'INFORMATICA GIURIDICA**

MARCO STEFANO BIRTOLO*

Abstract: l'importanza della chiarezza delle disposizioni normative è un tema centrale per gli studiosi di diritto, soprattutto se si intende il diritto come una pratica sociale edificata dagli individui per gli individui, che mira a favorire le interazioni tra le persone e a garantire una coesistenza pacifica e vantaggiosa tra di loro. Prendendo le mosse dalla riflessione di Lon Fuller sulla rilevanza del tema dell'intelligibilità e della chiarezza normativa, questo articolo analizza il contributo del cosiddetto *legal design* nella creazione di strumenti di comunicazione giuridica e di documenti legali più *user-friendly*, chiari e comprensibili. Nell'articolo si discute il metodo utilizzato dal *legal design* per la realizzazione di questi «prodotti» e viene messa in luce la necessità di praticare tale attività in team interdisciplinari, all'interno dei quali le figure del sociologo del diritto e dell'informatico giuridico possono apportare un contributo strategico.

Keywords: *legal design* – chiarezza delle norme – diritto – sociologia giuridica – informatica giuridica

Abstract: the importance of clarity of legal provisions is a central issue for scholars of law, especially if law is understood as a social practice built by individuals for individuals, which aims to foster interactions among people and to ensure peaceful and beneficial coexistence among them. Moving from Lon Fuller's reflection on the relevance of the theme of intelligibility and clarity of laws, this article analyses the contribution of so-called *legal design* in creating tools of legal communication and legal documents that are more user-friendly and understandable. The article reflects on the method used by *legal design* in the creation of these «products» and highlights the need to practice this activity in interdisciplinary teams, within which the figures of the legal sociologist and the legal informatic can make a strategic support.

Keywords: *legal design* – clarity of laws – law – legal sociology – legal informatics

* Marco Stefano Birtolo, Docente a contratto di «Cultural Intelligence and Human Rights» (IUS/20), Università degli Studi del Molise. Email: marcostefano.birtolo@unimol.it

Se interpretiamo il diritto come una pratica sociale, ciò significa considerarlo non tanto come un insieme di regole formali e di procedure, quanto come una pratica finalizzata a regolare le interazioni tra gli individui in maniera tale da soddisfare quanto più possibile alcune delle loro principali aspettative e garantire per gli esseri umani una coesistenza vantaggiosa e pacifica. In quest'ottica i protagonisti della pratica (sociale) giuridica sono gli individui, per i quali il diritto si configura quale risposta a precise finalità in grado di favorire e rendere (almeno tendenzialmente) sicure e *certe* le condizioni della vita associata. Il fatto che poi la produzione effettiva delle norme venga affidata per larga parte ad un'autorità che non viene direttamente esercitata da tutti gli individui che si servono del diritto non toglie che anche il diritto emanato per via legislativa debba essere concepito sulla base delle «stabili aspettative interazionali»¹, per usare un'espressione di Lon Fuller, che gli individui hanno nei confronti del legislatore, e nel rispetto delle dinamiche sociali esistenti.

Se, dunque, il diritto è una pratica sociale elaborata dagli individui per gli individui, esso non può che concentrarsi prima di tutto sul «punto di vista dei destinatari»², i quali, si aspettano, tra le altre cose, che il diritto riesca ad assicurare una qualche forma di *certezza* nella durata delle loro esistenze, che si concretizza nella prevedibilità delle conseguenze giuridiche che scaturiscono dalle prescrizioni normative³.

Affinché ciò sia realizzabile, è necessario però che il diritto, prima di tutto, parli un linguaggio *chiaro, intelligibile e comprensibile* per coloro a cui esso in prima e in ultima istanza si riferisce, ossia gli individui, in modo tale che, sulla base dell'attesa che lo scambio di informazioni nelle interazioni umane tra i fruitori e tra questi ultimi e le istituzioni sia sostanzialmente comprensibile e *veritiero*, coloro che sono interessati dalla legge sappiano che cosa il diritto si aspetta da loro.

Se ciò non si realizza, i cittadini, come ulteriore effetto negativo, potrebbero maturare un sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni giuridiche, il che potrebbe avere implicazioni sociologiche e politiche rilevanti, visto che la fiducia nel sistema giuridico è uno degli elementi fondamentali che concorre a garantire la conservazione dell'ordine sociale e politico, e la coesione sociale stessa⁴. In quest'ottica senza chiarezza delle norme non soltanto è impossibile garantire l'efficacia del diritto, ma sembra difficile concepirne fino in fondo addirittura una vera e propria «legittimità». Non è un caso, infatti, che proprio un autore come Lon Fuller, il quale ha dedicato molta parte della sua riflessione filosofico-giuridica alle condizioni minime necessarie per considerare un sistema giuridico legittimo e «giusto», abbia ricondotto l'esigenza di chiarezza delle

¹ L. Fuller, 2017, 32.

² Cfr. F. Viola, 2019, 44.

³ Cfr. S. Margiotta, 2021, 2.

⁴ Per un approfondimento sull'importanza della relazione tra fiducia e diritto si vedano, almeno, L. Scillitani, 2007 e T. Greco, 2021.

norme, nella sua opera più celebre, *The Morality of Law*, a uno degli otto principi fondamentali che compongono ciò che egli qualifica come «morale interna del diritto»⁵.

Può essere utile soffermarsi brevemente su questo aspetto, perché Fuller offre un'interessante prospettiva in grado di inquadrare in maniera adeguata il tema dell'importanza della chiarezza delle norme in un ordine giuridico. Per riuscire a comprendere appieno cosa intenda l'autore americano quando parla dei principi della «morale interna del diritto», ossia i requisiti procedurali che un ordinamento giuridico deve garantire per essere reputato «giusto», Fuller ricorre alla storia immaginaria che vede protagonista Re Rex, un sovrano che cerca di creare un sistema giuridico funzionante, ma che non ha successo a causa del mancato rispetto di una serie di principi fondamentali (otto per la precisione), che costituiscono l'architrave su cui, secondo l'autore, è necessario edificare ogni sistema giuridico: la generalità delle norme, la loro promulgazione, irretroattività, *chiarezza*, non-contraddittorietà, efficacia, costanza nel tempo e la corrispondenza tra le norme e loro effettiva applicazione⁶.

La storia racconta la vicenda di Re Rex che, una volta salito al trono e dopo aver deciso di rifondare il sistema giuridico del suo regno, nella convinzione di poter garantire per i propri sudditi un complesso di norme ancora più efficiente di quelle del suo predecessore, va incontro a ripetuti fallimenti dovuti alla scarsa considerazione dei principi della «morale interna del diritto» sopra menzionati, tra i quali, come si è visto, vi è l'esigenza di *chiarezza delle norme*. Quando, infatti, Rex tenta di redigere un nuovo codice di leggi, costruendo un insieme di norme oscure e confuse, che si dimostrano inapplicabili per i cittadini e per gli stessi operatori del diritto, questa mancanza di chiarezza produce effetti negativi, che destabilizzano l'ordine sociale e giuridico del regno.

In primo luogo, viene a determinarsi l'impossibilità, da parte dei sudditi, di adeguarsi consapevolmente alle leggi: in ragione dell'oscurità delle norme, essi non sanno come comportarsi e, non *capendo* chiaramente cosa venga loro richiesto o proibito, non riescono a conformare il proprio codice di comportamento a quanto prescritto dalle norme, venendosi a trovare in uno stato di *incertezza* costante. Il secondo effetto negativo consiste nella maggiore discrezionalità nell'applicazione delle leggi da parte dei giudici, i quali, a causa della inintelligibilità delle norme che rende complessa anche la comprensione della loro corretta applicazione, si trovano ad assumere decisioni giudiziarie arbitrarie e non prevedibili, che possono aumentare il senso di ingiustizia tra i

⁵ Fuller, com'è noto, fa una distinzione tra la «morale interna del diritto», che definisce i requisiti necessari affinché un sistema giuridico possa essere considerato giusto, e «la morale esterna del diritto», che il interessa il contenuto materiale delle norme. La *chiarezza delle norme* rientra nella «morale interna del diritto», in quanto un sistema giuridico che non rispetta questo requisito rischia di rivelarsi ingiusto o incapace di rispettare una condizione minima necessaria per essere considerata *diritto a tutti gli effetti*. Cfr. L. Fuller, 1986. Per un'introduzione alla filosofia del diritto di Fuller cfr., almeno, la monografia dedicata al filosofo americano da Andrea Porciello (2016), che è lo studioso che maggiormente ha contribuito alla riscoperta del pensiero fulleriano in Italia.

⁶ Cfr. L. Fuller, 1986, 49-55.

cittadini. In terzo luogo, si verifica uno sgretolamento della fiducia nel sistema giuridico nel suo complesso, dovuto al fatto che le leggi, in quanto scarsamente comprensibili e applicate in modo spesso arbitrario, non riescono a fornire il quadro entro il quale consentire ai cittadini di agire liberamente.

Tutto ciò determina una perdita di credibilità e di autorità da parte di Re Rex, poiché il popolo non vede più nel diritto uno strumento in grado di facilitare le interazioni, ma un latore di incertezza, che conduce al collasso dell'intero sistema politico e giuridico e, di conseguenza, alla fine del regno di Re Rex. Questa storia immaginaria è indicativa di come, nella visione di Fuller, la chiarezza delle norme rappresenti una delle colonne portanti sulla quale costruire il sistema giuridico, il cui fine si spiega bene se messo in connessione con la funzione che l'autore americano assegna al diritto in generale, ossia di mezzo in grado di orientare il comportamento umano e di favorire le interazioni tra gli uomini: se le norme sono oscure o incomprensibili, esse, secondo Fuller, non consentono al diritto di svolgere efficacemente questa funzione, tanto che diventa difficile concepire un sistema giuridico siffatto in termini di «giustizia» e di efficacia. Il fallimento di Rex rappresenta, dunque, un vero e proprio stimolo a una riflessione capace di indicare soluzioni pratiche efficienti alla mancata chiarezza delle norme nei sistemi giuridici, aspetto quest'ultimo a cui non sempre viene attribuito il giusto peso, ma sul quale oggi si sta concentrando un'attenzione sempre maggiore.

Nell'ambito degli studi giuridici, questa problematica, nata dall'insoddisfazione diffusa per l'utilizzo di un linguaggio giuridico spesso oscuro e a volte inintelligibile⁷, è stata presa sul serio recentemente da un filone di studi e di ricerche che va sotto il nome di *legal design*, ossia di un approccio che, combinando in senso fortemente interdisciplinare elementi di diritto, di design e di comunicazione, si propone di creare prodotti legali e prodotti informativi di contenuto giuridico accessibili e chiari per tutte le persone che hanno poca familiarità con il linguaggio e il gergo giuridico, ma che nella vita quotidiana si trovano inevitabilmente a confrontarsi con il diritto. L'obiettivo del *legal design* consiste, infatti, nell'avvicinare quanto più è possibile l'utente finale alla comprensione della legge e a disposizioni normative di varia natura, e nel ridurre, per quel che si può, la distanza che separa gli individui e le norme a causa della non agevole comprensibilità di queste ultime⁸.

In verità, negli ultimi anni, tale esigenza di chiarezza era già stata evidenziata in leggi, regolamenti e sentenze a livello europeo e italiano e, nel nostro Paese, è stata portata definitivamente all'attenzione anche dell'opinione pubblica da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 110 del 2023) – destinata a diventare «storica» –, che per la prima volta in maniera inequivocabile ha dichiarato una legge incostituzionale (si tratta della legge di

⁷ Lo studio sicuramente più citato e che ha fatto scuola sul tema della mancanza di chiarezza delle norme è quello di M. Ains, 1997.

⁸ Per un'introduzione al *legal design* si vedano, almeno, M. Hagan 2017; A. Davies (edited by), 2019; B. de Muro, M. Imperiale, 2021; R. Ducato, A. Strowel (edited by), 2021; M. Corrales Compagnucci, H. Haapio, M. Hagan, M. Doherty (edited by), 2021; C. D'Onofrio, 2021; E. Allbon, A. Perry-Kessararis (edited by), 2023.

stabilità della Regione Molise del 2022), motivando la decisione, tra le altre cose, con l'argomento della mancata chiarezza di una norma (nella fattispecie l'art. 7 comma 18 della legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022, recante «Legge di stabilità regionale anno 2022», che avrebbe dovuto regolare alcuni interventi edilizi sul territorio regionale molisano)⁹. Infatti, nonostante i tentativi da parte della Regione Molise di precisare alcuni dei termini adoperati, definiti già dall'Avvocatura dello Stato *vaghi* e imprecisi, la Corte ha considerato quel comma come *radicalmente* inintelligibile e, dunque, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione italiana, sottolineando l'importanza di scrivere norme comprensibili in tutti settori del sistema giuridico:

«L'esigenza di rispetto di standard minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative, e conseguentemente di ragionevole prevedibilità della loro applicazione, va certo assicurata con particolare rigore nella materia penale, dove è in gioco la libertà personale del consociato, nonché più in generale allorché la legge conferisca all'autorità pubblica il potere di limitare i suoi diritti fondamentali, come nella materia delle misure di prevenzione. Ma sarebbe errato ritenere che tale esigenza non sussista affatto rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi. Anche in questi ambiti, ciascun consociato ha un'ovvia aspettativa a che la legge definisca *ex ante*, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela, sì da poter compiere su quelle basi le proprie libere scelte d'azione»¹⁰.

Inoltre, a ulteriore dimostrazione dell'impegno a livello nazionale ed europeo in questa direzione, finalizzato a garantire una maggiore efficacia del diritto e anche un più consapevole accostamento dei cittadini al mondo del diritto, non è soltanto in ambito «legislativo» che tale esigenza di chiarezza è stata richiamata, ma anche in una serie di sentenze e di disposizioni normative a vari livelli, in cui viene richiesto esplicitamente di scrivere le norme in maniera chiara e intelligibile. Tra i vari esempi possibili in questa sede ne prendiamo in considerazione tre, che si riferiscono a tre diversi settori del diritto.

Uno riguarda le aule di tribunale e gli atti che vengono prodotti all'interno dei processi, che ha spinto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21297/2016, di fronte ad un ricorso (di duecentocinquanta pagine!) ritenuto inammissibile per la mancanza di chiarezza e sinteticità, a precisare che «la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di

⁹ Il c. 18 dell'art. 7 della legge in questione recitava testualmente come segue: «nelle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree di piano, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da realizzare, quest'ultimo è ammissibile previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purché lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un'area circoscritta nel raggio di mt. 50 da baricentro di insediamenti consolidati preesistenti». Per un'analisi puntuale della sentenza n. 110/2023 della Corte costituzionale cfr. A.G. Arabia, 2024.

¹⁰ Nella sentenza la Corte ricorda anche che la stessa conclusione è riscontrabile nei pronunciamenti di altre giurisdizioni costituzionali «affini a quella italiana per tradizioni e premesse culturali», come il *Conseil constitutionnel* francese e il Tribunale costituzionale federale tedesco, i quali in diverse occasioni hanno richiamato l'attenzione sul tema dell'importanza di scrivere norme in maniera chiara e intellegibile.

parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale», invitando di fatto tutti gli operatori del diritto a redigere atti più chiari, concisi e intelligibili.

Un altro campo in cui la richiesta di chiarezza è sempre più pressante è quello che riguarda le disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali, così come si evince dal *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)*, nel quale all'art. 12 viene disposto che:

«Il titolare del trattamento [dei dati] adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento [dei dati] in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato».

Infine, per spostarci su un altro ambito ancora, la richiesta di norme chiare e semplici è particolarmente menzionata nelle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, così come previsto dall'art. 35 del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in cui si raccomanda che le clausole inserite nei contratti vengano scritte «in modo chiaro e comprensibile», mentre negli articoli 48 e 51 viene richiamata «la necessità di semplificare e rendere comprensibili le informazioni fornite al consumatore»¹¹.

Da questi riferimenti normativi emerge, dunque, la rilevanza sempre maggiore conferita alla questione della chiarezza delle norme nei contesti legislativo, giudiziario, regolamentare e contrattuale, ed è in questo solco che si inserisce la proposta del *legal design*. Tuttavia, è bene fare una precisazione: l'obiettivo primario del *legal design* non è tanto quello di intervenire in via esclusiva sul momento del *drafting* normativo, cosa che naturalmente sarebbe comunque auspicabile per tutte le nuove norme che ancora devono essere scritte, ma di essere uno strumento di *comunicazione giuridica*, che, partendo da testi normativi già dati e già prodotti, si propone di creare – mediante strumenti testuali, grafici e di visualizzazione come diagrammi, mappe, infografiche, *comics*, *flowchart*, software specifici – prodotti informativi di contenuto normativo e nuovi documenti legali accessibili e chiari.

Le origini del *legal design* si possono individuare, infatti, nella crescente insoddisfazione per la scarsa comprensibilità, se non addirittura per l'inaccessibilità, dei

¹¹ N. Ferraro, 2021.

documenti legali tradizionali e nel tentativo di trovare soluzioni efficaci rispetto a questo problema. Una delle tappe fondamentali nello sviluppo del *legal design* è legata all'istituzione del *Legal Design Lab*, fondato presso la Stanford Law School nel 2013 da Margaret Hagan, una studiosa che ha dato grande impulso alla diffusione del *legal design* e che può essere considerata una delle pioniere del movimento. Questo laboratorio ha tentato con successo di pensare modi innovativi e creativi per trasformare documenti legali (come documenti, atti dei processi giudiziari e disposizioni normative) in senso più *user-friendly*, applicando e impiegando il cosiddetto *design thinking* in ambito giuridico. A partire da questa esperienza, negli anni successivi, il concetto di *legal design* si è fatto strada soprattutto negli Stati Uniti e in Europa («la Finlandia è la patria del *legal design* europeo»¹²), tanto che studi legali, *startup* e in qualche caso virtuoso anche amministrazioni pubbliche hanno iniziato ad adottare metodi di *legal design* per rendere più semplici i contratti, ottimizzare l'accessibilità delle informazioni amministrative e coinvolgere con maggiore consapevolezza gli utenti nelle procedure legali che li riguardavano. Allo stesso tempo, nelle università sono stati organizzati corsi e workshop sul *legal design* in cui operatori del diritto, designer e programmatori si sono ritrovati a co-progettare per insegnare ad elaborare soluzioni che migliorassero le esperienze dei cittadini e degli utenti in ambito legale.

A questo punto, chiarita brevemente l'origine del *legal design*, dobbiamo entrare maggiormente nel merito di questo approccio, provando a rispondere ad almeno due questioni, ossia in *cosa* consiste effettivamente l'attività di *legal design* e *chi* può essere considerato un *legal designer*. Per rispondere a queste domande ci riferiamo in particolare alla riflessione messa a punto da Barbara de Muro e Marco Imperiale, due autori che in Italia «praticano» da diversi anni il *legal design* e che, in un libro pubblicato nel 2021 e intitolato per l'appunto *Legal design*, hanno elaborato un approccio metodologico che applica il *design thinking* al mondo del diritto. I due autori, infatti, hanno affrontato gli aspetti principali che caratterizzano questa disciplina, definendo, in particolare, la questione del metodo del *legal design* e indicando la via da battere per l'elaborazione di un nuovo linguaggio del diritto in termini di chiarezza e intelligibilità, e orientato all'utente mediante un processo che metta insieme la conoscenza del diritto con i principi del design. È, dunque, necessario indicare riassuntivamente gli elementi principali di tale metodo, perché soltanto attraverso l'analisi della metodologia impiegata nell'attività di *legal design* si possono comprendere gli apporti disciplinari che si rendono essenziali per realizzare prodotti informativi di contenuto giuridico e prodotti legali efficaci in termini di chiarezza.

Secondo il modello proposto da de Muro e Imperiale, il processo di *legal design* può essere suddiviso in cinque fasi:

¹² B. De Muro, M. Imperiale, 2021, 35.

1. *Empathize*: la prima fase consiste nel porsi in una posizione di ascolto nei confronti dei bisogni, delle difficoltà di comprensione e delle problematiche pratiche degli individui che si interfacciano con il mondo giuridico, come, ad esempio, i clienti di uno studio legale, i cittadini (ma anche gli stranieri), o qualunque destinatario di una qualche disposizione giuridica. Pertanto, bisogna compiere lo sforzo di «indossare i panni» di un utente specifico (o comunque di un target) per identificare i problemi principali che quest'ultimo incontra nel rapportarsi al diritto o ai servizi legali, provando ad immaginare «una sorta di identikit che tenga conto dei bisogni, comportamenti, interessi e aspirazioni»¹³. In questa fase, si possono impiegare interviste, focus group e raccolta di feedback diretti, che, come vedremo, appartengono al campo di ricerca di pertinenza soprattutto della sociologia, e in particolare della sociologia giuridica.

2. *Define*: dopo aver compreso le necessità degli utenti, la seconda fase consiste nell'«identificazione del problema da risolvere»¹⁴, che richiede una capacità di sintesi delle informazioni ricavate durante la fase di *empathize*. Il rischio principale, in questa fase, può risiedere nel non riuscire ad individuare adeguatamente il problema da risolvere, mentre la sfida principale consiste nel trovare una soluzione, ossia un tipo di prodotto, che soddisfi l'utenza di riferimento per assicurare che l'intervento da realizzare sia mirato e risolutivo. Per fare un esempio, «“creare” un contratto di fornitura visuale e “rendere visuale” un contratto di fornitura esistente corrispondono a due prodotti e due metodi distinti e non necessariamente uno è migliore dell'altro»¹⁵.

3. *Ideate*: in questa terza fase si producono idee innovative per risolvere la problematica individuata nella prima fase e per raggiungere l'obiettivo identificato nella seconda. È questo il momento in cui può giocare un ruolo importante la cosiddetta «azione creativa»¹⁶, che, per riprendere la famosa definizione che viene attribuita a Vilfredo Pareto, consiste nel *trovare nessi nuovi fra cose note*¹⁷, setacciando, attraverso strumenti come il *brainstorming* e il *mind mapping*, tante possibili soluzioni realisticamente efficaci e compatibili con le aspettative degli utenti.

4. *Prototype*: dopo aver individuato le proposte più accattivanti, è necessario mettere a punto alcuni prototipi, ossia schemi o versioni semplificate e preparatorie dei prodotti da realizzare, in cui testare preliminarmente l'efficacia della soluzione proposta (ad esempio, una bozza di contratto semplificato, un flusso di processo intuitivo o un'interfaccia digitale per servizi legali), che, come vedremo, richiedono il contributo determinante anche delle competenze dell'informatica in generale e, nello specifico, dell'informatica giuridica. Dopodiché, si intraprende «la fase di design vera e propria. [...] Se si tratta di progetti interattivi, come ad esempio interfacce web, si possono creare dei

¹³ Ivi, 41.

¹⁴ Ivi, 43.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Per una panoramica aggiornata degli studi sulla *creatività* si veda il recente volume scritto da P.P. Bellini, 2024.

¹⁷ Cfr. ivi, 16.

prototipi navigabili da utilizzare per i successivi test con gli utenti; se invece si tratta di prodotti più semplici, (come ad esempio un'infografica), è sufficiente una rappresentazione schematica di tutti gli elementi che devono essere presenti nei documenti»¹⁸.

5. *Test*: in quest'ultima fase i prototipi vengono utilizzati dagli utenti reali per verificare se quanto progettato risponde alle loro aspettative e soddisfa i loro bisogni, ed è forse la fase nella quale soprattutto il giurista è chiamato a mettersi maggiormente in gioco, dal momento che «ricercare il feedback di clienti, di colleghe e finanche di praticanti può sembrare strano per chi è stato abituato a non condividere le fasi di preparazione di un "prodotto"»¹⁹, come ad esempio un parere, un atto o un contratto. L'obiettivo naturalmente consiste nel raccogliere e valutare i feedback ricevuti ed avere la capacità di rimettere a punto il prototipo per raggiungere un prodotto finale altamente efficace, il che può determinare una situazione nella quale si rendano necessari test multipli sulla base dei quali affinare sempre di più il prodotto finale.

Non tutti gli studiosi sono concordi nella messa a punto di un processo a cinque fasi come quello appena descritto e vi sono anche altre formalizzazioni che possono essere impiegate²⁰, ma su un dato però tutti coloro che riflettono sul *legal design* concordano, e cioè sul fatto che tale attività va svolta per forza di cose in *team* attraverso un approccio necessariamente *interdisciplinare*, che sia in grado di coinvolgere studiosi e professionisti appartenenti a diversi settori di ricerca, i quali sono chiamati a svolgere compiti complementari all'interno del gruppo di lavoro. Di conseguenza, il *legal designer* non può essere identificato con una figura specifica di studioso o di professionista, e questo perché tale attività non si riduce a perfezionare le disposizioni normative, i documenti legali o i processi legali sotto il profilo strettamente tecnico, ma mette in condizione di ripensarli daccapo in una modalità più intuitiva e *human-centered*, che richiede necessariamente il concorso di competenze giuridiche, tecnologiche, informatiche, sociologiche, linguistiche e filosofiche.

A primo impatto si potrebbe pensare che in un'attività denominata «*legal design*» le due professionalità da coinvolgere siano il giurista, con l'ausilio tutt'al più di un linguista, e il designer. Eppure, se analizziamo con attenzione le peculiarità di ognuna delle cinque fasi sopra esposte, bisognerebbe prendere in considerazione il valore aggiunto che possono apportare almeno altre due figure che hanno a che fare con il mondo del diritto, che sono il sociologo del diritto e l'informatico giuridico. Può essere utile, dunque, ora provare a individuare i contributi in termini di competenze che ciascuna delle figure appena menzionate possono fornire nelle diverse fasi, prendendo le mosse, naturalmente, dal ruolo del giurista positivo (nel senso di operatore del diritto).

¹⁸ Ivi, 46.

¹⁹ Ivi, 48.

²⁰ Ivi, 49.

Il giurista è al centro dell'intero processo, poiché è colui che ha dalla sua la conoscenza del sistema giuridico e delle singole norme, che risultano basilari in ogni fase del processo di *legal design*. Durante la fase di *empathize*, il giurista, da un lato, aiuta il team a comprendere le difficoltà legali che gli utenti incontrano in un determinato ambito del diritto e dall'altro, svestendosi per quanto possibile dei panni di specialista, prova a porsi al livello del cosiddetto «uomo della strada» e a capire le sue aspettative. Nelle fasi di *define*, *ideate* e *prototype*, invece, il giurista si trova a dover identificare quali siano gli aspetti normativi da rendere più semplici ed «intuitivi», sulla base del target di riferimento specifico, e quali possano essere le proposte più adattabili al quadro normativo esistente, sforzandosi di mantenere costantemente un equilibrio tra innovazione della proposta e conformità alla norma giuridica, che è poi l'aspetto più delicato al quale il giurista deve far fronte in tutto il processo²¹. Il *legal design*, infatti, nelle intenzioni dei suoi ideatori, non vuole essere un'operazione di banalizzazione del diritto, ma vuol rappresentare un tentativo di semplificazione delle norme e di traduzione del testo in un linguaggio testuale e visuale accessibile che non faccia, però, perdere nessuno degli elementi significativi contenuti nelle norme o nessuno degli elementi essenziali che deve contenere un documento legale. Si tratta di un'esigenza, quest'ultima, da soddisfare anche nella fase di *test*, nella quale il giurista verifica che le soluzioni proposte non rispondano soltanto ai bisogni degli utenti, ma che siano anche giuridicamente convincenti e, quando necessario, implementabili nella pratica legale.

Se passiamo, invece, alla figura del designer, questa è da considerarsi altrettanto centrale insieme a quella del giurista, perché l'attività di *legal design* non si concentra esclusivamente sulla semplificazione degli aspetti testuali e linguistici delle disposizioni normative, che attengono maggiormente al campo di ricerca del giurista e del linguista, ma si propone di realizzare materiale di contenuto giuridico attraverso l'integrazione di testi semplici e chiari con *strumenti grafici* e di *visualizzazione*. Se, nella fase di *empathize*, il designer si concentra insieme alle altre figure del team sulle difficoltà incontrate dagli utenti nel relazionarsi ad una questione giuridica specifica, è nella fase di *ideate* che egli riveste un ruolo molto importante, poiché è chiamato a elaborare, con la collaborazione di tutti gli altri attori coinvolti, soluzioni visive intuitive e intelligibili, come, ad esempio, può essere la semplificazione di contratti, la creazione di flussi di lavoro più snelli o la progettazione di un'infografica. Nella fase di *prototyping*, invece, il designer si pone l'obiettivo, insieme all'informatico giuridico, di convertire le idee in prototipi concreti attraverso l'elaborazione di interfacce, modelli visivi o documenti legali

²¹ Questo è l'aspetto più delicato nel processo di *legal design*, perché, come in ogni operazione di traduzione culturale (che in questo caso è una traduzione testuale e visuale) e di semplificazione del linguaggio, l'inconveniente è di non riuscire a rendere conto di tutti gli aspetti contenuti nel testo di una norma o che un documento legale deve prevedere, rischiando di dar vita a pericolosi fraintendimenti. Per questo il compito del giurista è particolarmente complesso, perché l'ideale della chiarezza e della semplicità del linguaggio del diritto va comunque temperato con altre esigenze, che rendono in molti casi necessario l'utilizzo di un linguaggio specialistico e tecnico.

semplificati, la cui valutazione da parte degli utenti avviene durante la fase di *test*, nella quale si deve tener conto dei feedback ricevuti, per rendere il prodotto finale funzionale, esteticamente chiaro e facilmente fruibile.

Veniamo ora al ruolo che può svolgere il sociologo del diritto, che a nostro avviso è una figura da considerare strategica, soprattutto nelle prime fasi del processo, quando si tratta di valutare il contesto sociale e culturale in cui il sistema giuridico opera. Nella fase di *empathize*, il sociologo del diritto può recitare, infatti, una parte da protagonista, perché è il più titolato a spiegare le dinamiche sociali e i fattori culturali che influenzano la percezione delle norme da parte degli utenti, indagando «le diverse variabili, interne ed esterne al sistema giuridico, economiche, culturali, burocratiche, politiche, militari, sociali, ecc., che influenzano in termini probabilistici, non solo i processi comunicativi vertenti sul rapporto tra norme e azioni, ma anche gli attori e i ruoli sociali connessi all'azione giuridica, in definitiva l'efficacia giuridica»²².

In quest'ottica, il contributo del sociologo del diritto è importante per comprendere come le norme giuridiche vengano vissute e interpretate nelle diverse comunità sulla base delle variabili sociali e culturali operanti in un determinato contesto, consentendo, in ultima istanza, di elaborare soluzioni di *legal design* strutturate effettivamente sulle reali esigenze sociali. Come ha spiegato Vincenzo Ferrari in riferimento al tema della *comunicabilità* delle norme giuridiche e della comunicazione giuridica in generale, è senza dubbio vero che sono i giuristi a dover praticare quell'opera di traduzione e mediazione culturale nell'informare il vasto pubblico sull'effettivo significato delle disposizioni normative, caratterizzate da un «alto grado di tecnicità e di autoreferenzialità», ma allo stesso tempo sarebbe «un grave errore restringere solo ai giuristi il ruolo di *media* individuali della comunicazione giuridica»²³, poiché quest'ultima avviene in un contesto in cui i processi di socializzazione (e «i valori sociali che rappresentano il retroterra del sistema giuridico: la solidarietà familiare, i concetti di giusto e ingiusto, di colpa e di peccato, la domestichezza con la natura circostante, il rispetto delle istituzioni e dei riti»²⁴) condizionano la percezione di diversi aspetti della giuridicità, aspetti, questi ultimi, che interessano senza dubbio il campo di ricerca del sociologo del diritto.

Così come pure lo studio dell'impatto che la comunicazione giuridica a livello mass-mediale ha sugli individui, per ciò che riguarda la comprensione delle norme, è un tema che non si può trascurare, perché contribuisce a definire in maniera determinante l'immagine del diritto presso i cittadini, che è una questione sulla quale inevitabilmente chi fa *legal design* è chiamato a fare i conti e su cui la sociologia del diritto ha molto da dire²⁵.

E, infine, chiudiamo questa rapida rassegna sugli attori da coinvolgere nell'attività di *legal design* facendo riferimento alla figura dell'informatico giuridico, che risulta

²² E. Damiani di Vergada Franzetti, 2021, 302.

²³ Cfr. V. Ferrari, 2004, 163.

²⁴ Ivi, 164.

²⁵ Cfr. ivi, 165-169.

essenziale in questo processo²⁶, perché titolare di competenze tecniche importanti per la messa a punto di soluzioni tecnologiche che migliorino sia l'efficienza, sia l'accessibilità dei prodotti normativi in generale²⁷. Già nella fase di *ideate* è necessario valutare come la tecnologia possa semplificare l'accesso alle informazioni di contenuto giuridico, ad esempio attraverso lo sviluppo di piattaforme digitali, app o strumenti di automazione dei processi legali, ma è soprattutto nella fase di *prototype* che entrano in gioco le competenze dell'informatico giuridico, ossia quando bisogna trasformare le idee elaborate durante la fase di *ideate* in realtà digitale, sviluppando all'occorrenza, per fare solo alcuni esempi, software o strumenti online che consentano agli utenti di comprendere e interfacciarsi con il sistema giuridico in modo più intuitivo. Per questo motivo, anche nella fase di *test*, la presenza dell'informatico giuridico è essenziale per verificare la praticabilità e l'accessibilità delle soluzioni informatiche, raccogliendo dati sugli errori e ottimizzando i prodotti in base alle aspettative e alle necessità del target di riferimento, il che altro non sarebbe che la «ricerca di nuove e più soddisfacenti soluzioni giuridiche ai problemi della vita rese possibili dall'uso del computer»²⁸, ossia uno degli obiettivi principali che, secondo uno studioso di rango come Renato Borruso, è di diretta pertinenza dell'informatica giuridica.

Certamente, quando Borruso si poneva il problema della «pubblicità legale [...] insoddisfacente per la sua inefficienza ed inefficacia», pensava all'utilizzo di mezzi informatici e telematici per consentire, ad esempio, la produzione e il riversaggio degli atti della pubblica amministrazione in banche-dati telematiche, ma nulla impedisce di pensare che, se le soluzioni di tipo informatico venissero elaborate tenendo conto dell'approccio del *legal design*, il dialogo tra l'ambito dell'informatica giuridica e quello del *legal design* potrebbe diventare estremamente fecondo e permetterebbe di fornire servizi migliori ai cittadini.

Inoltre, un altro elemento di cui l'informatica giuridica si è sempre occupata riguarda la «possibilità di migliorare la legislazione servendosi delle tecniche informatiche»²⁹, sin da quando è nata negli anni '80 la cosiddetta *legimatica*, la quale, come ha messo in luce Paola Cappello, si è sviluppata «non solo contribuendo a rendere più accessibili testi già formulati, ma anche e soprattutto ponendosi come impulso per un'azione di progettazione e redazione legislativa più semplice e più rispondente alle esigenze delle applicazioni informatiche»³⁰, sempre con l'obiettivo di favorire la comprensione delle

²⁶ Sull'importanza di coinvolgere professionisti con competenze informatiche cfr. B. de Muro, M. Imperiale, 2021, 11.

²⁷ Tale processo è senza dubbio favorito dal fatto che, come ha efficacemente sottolineato Barbara Troncarelli, «la logica del diritto non è del tutto eterogenea a quella dell'informatica, dal momento che ambedue sono settori caratterizzati da una elevata rigorizzazione del ragionamento, che deve essere essenzialmente articolato secondo una sequenzialità sintattica in grado di permettere deduzioni e induzioni logico-formali senza eccessivi margini di incertezza» (B. Troncarelli, 2009, 25).

²⁸ R. Borruso, 2004, 299.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ P. Cappello, Libro VII, 7.7, 3.

prescrizioni legislative da parte dei cittadini (e in questo caso anche da parte dello stesso legislatore). Ciò dimostra che l'informatica giuridica ha sempre manifestato una naturale sensibilità alla questione relativa alle potenzialità dei mezzi informatici a favore di una maggiore chiarezza delle norme in sede legislativa³¹, sensibilità, quest'ultima, che potrebbe dimostrarsi utilissima anche in quelle attività di *legal design* che non solo si pongono l'obiettivo di semplificare il linguaggio del diritto legislativo, ma anche di quello delle disposizioni normative e dei documenti legali riguardanti altri ambiti del diritto, compreso il diritto giurisprudenziale.

Per tutti questi motivi e per le diverse competenze che il processo di *legal design* richiede, questa attività interpella necessariamente la collaborazione di un team interdisciplinare, in cui ciascuno studioso o professionista coinvolto è chiamato a svolgere un ruolo complementare a quello degli altri: il giurista garantisce che il contenuto semplificato dei prodotti realizzati conservi tutta la ricchezza che le disposizioni normative contengono in modo da non tralasciare aspetti significativi contenuti nelle norme; il designer rende accessibili e visivamente chiari i contenuti giuridici che si intendono comunicare; il sociologo del diritto lavora sulle diverse variabili che influenzano il processo di comprensione delle norme da parte degli utenti e monitora che le soluzioni proposte siano adatte al contesto sociale e culturale in cui si opera; l'informatico giuridico realizza le soluzioni tecnologiche necessarie per rendere i prodotti del *legal design* pratici e facili da utilizzare.

È soltanto grazie a questa confluenza di competenze che l'attività di *legal design* può raggiungere il suo obiettivo, ossia rendere il diritto più chiaro, intelligibile e centrato sulle reali esigenze delle persone. Lo spazio per la sociologia del diritto e per l'informatica giuridica nel contribuire allo sviluppo di questo settore sembra, pertanto, molto ampio, soprattutto perché è in linea con una delle ragioni costitutive alla base di queste due discipline, che consiste nel considerare il diritto un'attività *human-centered*, ossia una pratica (sociale) edificata dagli individui per gli individui.

³¹ Per una ricostruzione puntuale di quest'ambito di ricerca dell'informatica giuridica cfr. anche A.C. Amato Mangiameli, 2015.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AINIS Michele, 1997, *La legge oscura. Come e perché non funziona*. Laterza, Roma-Bari.

ALLBON Emily, PERRY-KESSARIS Amanda (edited by), 2023, *Design in legal education*. Routledge, NewYork-London.

AMATO MANGIAMELI Agata C., 2015, *Informatica giuridica*. Giappichelli, Torino.

ARABIA Aida Giulia, 2024 «La legge oscura. Come e perché è incostituzionale». In *Osservatorio costituzionale*, n. 1, 1-15.

BELLINI Pier Paolo, 2024, *Il gesto creativo. Natura e condizioni*. Mondadori, Milano.

BORRUSO Renato, 2004, «Riflessioni sull'informatica giuridica». In *L'informatica del diritto*, a cura di Renato Borruso, Rosa Maria Di Giorgi, Lionello Mattioli, Mario Ragona, 293-413. Giuffrè, Milano.

CAPPELLO Paola, «Legistica e informatica giuridica». In *Codice di drafting*, a cura di Pasquale Costanzo, VII, 7.7, in www.tecnichenormative.it.

COMPAGNUCCI Marcelo Corrales, HAAPIO Helena, HAGAN Margaret, DOHERTY Michael (edited by), 2021, *Legal Design: Integrating Business, Design and Legal Thinking with Technology*. Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham.

D'ONOFRIO Cristina, 2021, «Legal Design: strumento o metateoria del diritto?». In *Luiss Law Review*, 1, 14-35.

DAMIANI DI VERGADA FRANZETTI Enrico, 2021, «L'efficacia del diritto nelle Vorstudien di Theodor Geiger, spunti e riflessioni». In *Società e diritti*, Anno VI, n. 12, 296-317.

DAVIES Alex, 2019, *Design thinking for the legal profession*. Global law and business, Horsell (U.K.).

DE MURO Barbara, IMPERIALE Marco, 2021, *Legal Design: «bla bla» come «bla bla bla» il design «bla» può «bla bla bla» semplificare «bla bla bla» il diritto «bla bla bla»*. Giuffrè, Milano.

DUCATO Rossana, STROWEL Alain (edited by), 2021, *Legal design perspectives. Theoretical and practical insights from the field*. Ledizioni, Milano.

FERRARI Vincenzo, 2004, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*. Laterza, Roma-Bari.

FERRARO Nicola, 2021, *Cos'è il legal design e quali sono i suoi vantaggi*, in <https://www.studiodetilla.com/blog/legal-design/>

FULLER Lon Luvois, 1986, *La moralità del diritto*. Giuffrè, Milano (ed. or. *The Morality of Law*. New Haven, Yale University Press, 1964).

FULLER Lon Luvois, 2017, «Il diritto e l'interazione tra gli uomini». In *Politica.eu*, n. 2, 13-46 (ed. or. «Human Interaction and the Law». In *The Principles of Social Order*. Duke University Press, Durham, 1981, 211-246).

GRECO Tommaso, 2021, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*. Laterza, Roma-Bari.

HAGAN Margaret, 2017, *Law by Design*. Self-published in <https://lawbydesign.co/>

MARGIOTTA Stefano, 2021, «Certeza del diritto e diritto positivo». In *Nomos. L'attualità del diritto*, n. 1/2021, 1-37.

PORCIELLO Andrea, 2016, *Principi dell'ordine sociale e libertà individuale. Saggio sulla «Jurisprudence» di Lon L. Fuller*. Edizioni ETS, Pisa.

SCILLITANI Lorenzo, 2007, *Fiducia, diritto, politica. Prospettive antropologico-filosofiche*. Giappichelli, Torino.

TRONCARELLI Barbara, 2009, *Dinamiche giuridiche nella società dell'informazione. Tra privacy e sicurezza*. Mimesis, Milano.

VIOLA Francesco, 2019, «La teoria del diritto come pratica sociale e la coercizione». In *Persona y Derecho*, Vol. 81, 2, 31-66.